

Torino, 19 marzo 2020

Gentili Clienti
Loro sedi

Circolare n. 7/2020

Oggetto: EMERGENZA SANITARIA DA CORONAVIRUS – MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE, AI LAVORATORI E ALLE FAMIGLIE – DECRETO LEGGE DEL 17/3/2020 n. 18 ("CURA ITALIA")

Come noto, è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, il Decreto-Legge 17/3/2020, n. 18, recante “*misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*”

Il provvedimento introduce:

- ❖ misure a sostegno del lavoro;
- ❖ misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese;
- ❖ misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario;
- ❖ misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale.

Di seguito vengono sintetizzate le misure di interesse per le Aziende, i Datori di Lavoro e i Lavoratori.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

CIG.O E ASSEGNO ORDINARIO (Art.19)

I datori di lavoro che nell'anno 2020 subiscono una sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, “emergenza COVID-19” possono far ricorso alla cassa integrazione ordinaria (**CIG.O**) ovvero fare domanda di concessione dell'**assegno ordinario**, entrambi **con la causale specifica: “emergenza COVID-19”**.

La richiesta di CIGO o di Assegno Ordinario può essere presentata per una **durata massima di 9 settimane** e, comunque, entro il mese di Agosto 2020.

I lavoratori destinatari dei trattamenti **devono risultare alle dipendenze** dei datori di lavoro che richiedono la prestazione, **alla data del 23 febbraio 2020**, prescindendo quindi dal requisito previsto dal vigente D.Lgs. 148/2015, cioè 90 giornate di effettiva prestazione.

I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario sono esclusi dal conteggio ai fini delle **durate massime complessive** previsti dal Decreto Legislativo n. 148 /2015.

Si precisa che l'**Assegno Ordinario**, che a norma del vigente D.Lgs. 148/2015, viene erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS) alle Aziende non artigiane e non destinatarie della CIG.O, con più di 15 dipendenti, **con il Decreto Cura Italia invece viene esteso l'accesso a tale ammortizzatore anche ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro che risultano iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS), che occupano mediamente più di 5 dipendenti, nel semestre precedente la domanda.**

I trattamenti di sostegno al reddito sopra descritti sono concessi entro determinati limiti di spesa il cui monitoraggio è demandato all'INPS .

CIG.O. PER LE AZIENDE CHE SI TROVANO IN CIG.S. (Art. 20)

Le aziende che alla data del 23 febbraio 2020, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di CIGO per COVID-19 – con gli stessi benefici e semplificazioni della domanda di CIGO per COVID-19 – per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso e può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro.

CIG IN DEROGA (Art. 22)

Possono chiedere la Cassa integrazione in deroga tutte le aziende del settore privato, ivi inclusi quelle agricole, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per le quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. In pratica, il trattamento viene concesso **anche alle aziende con 1 dipendente**. Sono esclusi solo i datori di lavoro domestico.

I trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga:

- dovranno essere richiesti alla Regione Piemonte, secondo procedure che devono ancora essere definite in apposito Accordo, per un periodo **non superiore a 9 settimane**.
- Saranno concessi con **decreto**, trasmesso all'INPS in modalità telematica entro 48 ore dall'adozione, unitamente alla lista dei beneficiari.

L'INPS provvederà ad erogare le prestazioni previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa esclusivamente con la modalità di pagamento diretto.

MISURE DI SOSTEGNO AI LAVORATORI

CONGEDI ED INDENNITA' (Art.23)

A decorrere dal 5 Marzo 2020, in conseguenza della sospensione dei servizi per l'infanzia e delle attività didattiche viene introdotto a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, con figli di età inferiore ai 12, uno specifico un congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a **15 giorni**.

Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 151/2001, fruiti eventualmente dai genitori durante il suddetto periodo di sospensione, sono convertiti nel congedo “causa corona virus” con diritto all’indennità e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Anche i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell’INPS aventi figli di età non superiore a 12 anni hanno diritto a fruire dal 5 marzo 2020 per un periodo non superiore a 15 giorni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 % di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.

La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 % della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 gg, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito (CIG.O. – CIG.S. – FIS- NASPI) a o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il limite di età, non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Legge 104/1992, e iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Diritto all’astensione dal lavoro

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

Bonus per l’acquisto di servizi di baby - sitting

A decorrere dal 17 marzo 2020, in alternativa alla fruizione dei congedi sopra descritti, i medesimi lavoratori potranno usufruire di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 €, da utilizzare per prestazioni effettuate per un periodo massimo di 15 giorni.

Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia ed è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Congedi indennizzati e bonus saranno resi disponibili dopo che saranno state emanate dall’INPS le modalità operative per accedervi. Evidenziamo che, essendo previsto un tetto massimo di spesa, le eventuali domande che eccederanno il limite saranno rigettate.

PERMESSI RETRIBUITI PREVISTI DALL' Art.33 L.104/1992 (Art.24):

Il Decreto Legge introduce inoltre la possibilità di incrementare il numero di giorni di permesso mensile retributivo, coperto da retribuzione figurativa, di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. Di conseguenza, ad un lavoratore che ha diritto ai benefici di cui all'articolo 33, comma 3 della Legge n. 104/1992, spettano:

- 3 giorni di permesso (ordinari) per il mese di marzo 2020;
- 3 giorni di permesso (ordinari) per il mese di aprile 2020;
- ulteriori 12 giornate (introdotte dal DL in esame).

In totale, pertanto, il suddetto lavoratore può godere di 18 giorni di permesso retribuito, utilizzabili tra marzo e aprile 2020.

SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI (Art.26):

Per i lavoratori del settore privato, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dovuto a Covid-19, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e **non è computabile ai fini del periodo di comperto.**

Per tale periodo, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi anche prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento sopra citato.

Fino al 30 aprile 2020 ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.

In deroga alle disposizioni vigenti, il Decreto introduce una norma di rilevante interesse per quanto riguarda gli oneri della malattia che, in base alla vigente normativa, ricadono in capo al datore di lavoro (ad es. il lavoratore con la qualifica di impiegato del settore industria). In particolare, i datori di lavoro potranno presentare domanda agli Enti Previdenziali competenti affinché i suddetti oneri siano posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2020.

Gli enti previdenziali provvedono al monitoraggio del limite di spesa citato. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, gli stessi enti previdenziali non prendono in considerazione ulteriori domande.

Infine, se il lavoratore si trova in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

INDENNITA' LAVORATORI AUTONOMI (artt. 27 - 31 e art.38):

E' riconosciuta per il mese di marzo 2020 **un'indennità pari a 600 €**, che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR, ai seguenti beneficiari:

- Liberi professionisti titolari di p.iva attiva alla data del 23 Febbraio 2020;
- Co.co.co. attivi alla medesima data e iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO non titolari di pensioni e non iscritti altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata;
- Lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° Gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- Operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro;
- Lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione. Non hanno diritto all'indennità, i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 18 marzo 2020, data di entrata in vigore del Decreto Legge.

Le indennità non sono tra esse cumulabili , non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza e sono erogate dall'INPS previa domanda, nel limite di spesa stanziato per ciascuna delle suddette indennità.

PROROGA PER LA PRESENTAZIONE DOMANDA DI DISOCCUPAZIONE (Art. 33)

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dell'attività lavorativa verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza per la presentazione delle domande di disoccupazione NASPI E DIS-COLL sono ampliati da 68 **a 128 giorni**.

Sono altresì ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità, nonché i termini per l'assolvimento degli obblighi.

PROROGA TERMINI DECADENZIALI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA (Art.34):

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 Febbraio 2020 e sino al 1° Giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL **è sospeso di diritto**.

SOSPENSIONE TERMINI DI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI DOVUTI DAI DATORI DI LAVORO DOMESTICO (Art.37)

Viene prevista la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dovuta dai datori di lavoro domestici, in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.

LAVORO AGILE (Art.39).

Fino alla data del 30 aprile 2020, è riconosciuto il diritto a svolgere prestazione lavorativa **in modalità agile**, a condizione che la modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione ai lavoratori dipendenti:

- disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità;
- affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa.

SOSPENSIONE DELLE MISURE DI CONDIZIONALITA' (Art.40)

Ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerata la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 e le misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, **sono sospesi per due mesi** dall'entrata in vigore del presente decreto gli obblighi di condizionalità connessi alle misure di sostegno al reddito previste dalla normativa vigente.

La sospensione riguarda in particolare gli obblighi relativi:

- alla fruizione del reddito di cittadinanza
- all'erogazione delle indennità di e NASPI e di DISCOLL,

Sono altresì sospesi gli adempimenti relativi agli obblighi previsti in materia di assunzioni dei lavoratori disabili ai sensi dell'art. 7 Legge 68/1998.

DISPOSIZIONI INAIL (Art.42):

Con decorrenza dal 23 febbraio 2020 e fino al 1° giugno 2020 è sospeso:

- il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'INAIL
- il termine di prescrizione delle richieste delle prestazioni.
- il termine di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell'Inail.

Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.

ISTITUZIONE FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA A FAVORE DEI LAVORATORI DANNEGGIATI DAL VIRUS. (Art.44)

Per lavoratori dipendenti e autonomi che a causa del COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività viene riconosciuta una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020.

Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità, nonché

l'eventuale quota del limite di spesa da destinare, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

PERSONALE ADDETTO AI LAVORI NECESSARI AL RIPRISTINO DEL SERVIZIO ELETTRICO (Art.45):

Al fine di garantire la continuità delle attività indifferibili per l'esecuzione di lavori necessari al ripristino del servizio elettrico sull'intero territorio nazionale, le abilitazioni già in possesso del relativo personale conservano la loro validità fino al 30 aprile 2020, anche nei casi di temporanea impossibilità ad effettuare i moduli di aggiornamento pratico.

Resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro di erogare la formazione per l'aggiornamento teorico.

SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI (Art.46)

A decorrere dalla data del 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del presente decreto e per 60 giorni (fino al 15 maggio 2020) non è possibile dare avvio alle procedure di **Licenziamento collettivo previste dagli artt. 4 e 24 Legge 223/1991** e, nel medesimo periodo, sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Inoltre, sino al 15 maggio 2020, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto di lavoro per **giustificato motivo oggettivo**, ai sensi dell'art. 3 della Legge 604/1966.

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE

RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI (Art. 60)

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 **sono prorogati al 20 marzo 2020**.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA. (Art.61)

Un primo intervento di sospensione degli adempimenti e versamenti contributivi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria **era stato previsto fino al 30 aprile 2020** nel decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, **con esclusivo riguardo ai settori, su tutto il territorio nazionale, delle imprese turistico-alberghiere, delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator.**

Con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, viene estesa la sospensione degli adempimenti e versamenti contributivi previdenziali ed assistenziali, su tutto il territorio nazionale, fino al 30 aprile, a **questi ulteriori settori**:

- a) associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

I versamenti sospesi devono essere effettuati entro il 31 maggio 2020 in un'unica soluzione oppure mediante rateizzazione per un massimo di 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI PER I SOGGETTI CHE HANNO DOMICILIO FISCALE, SEDE LEGALE O SEDE OPERATIVA NEL TERRITORIO DELLO STATO (Art.62)

Per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nell'anno 2019, l'art 62 del Decreto in argomento introduce la **sospensione dei termini di versamento** di:

- ritenute fiscali (ivi comprese le addizionali regionali e comunali)
- contributi previdenziali, assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria
- iva per il mese di marzo

con scadenza dei versamenti compresa fra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati: senza applicazione di sanzioni ed interessi, **in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione (massimo 5 rate di pari importo) mensile a decorrere dal mese di maggio 2020.**

Si evidenzia tuttavia che entro il 20 marzo 2020 dovrà essere obbligatoriamente versata la quota di contributi a carico dipendente trattenuta nei cedolini di febbraio 2020.

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI (Art.63):

Ai lavoratori dipendenti che possiedono un reddito di lavoro dipendente complessivo di importo non superiore a 40.000€ lordi spetta un premio, per il mese di **marzo 2020, di 100 € che non concorre alla formazione del reddito**, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

I sostituti d'imposta possono versare il premio a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

In attesa delle auspiccate indicazioni operative da parte dell'Inps, dei provvedimenti attuativi e chiarimenti delle misure descritte, che provvederemo a comunicarvi, restiamo a disposizioni per eventuali informazioni.

Un cordiale saluto

Studio Molinero